FIVERS

Aggiornamento normativo

Bancario, finanziario e assicurativo

n. 639 / 2026

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ ***CRR3***: pubblicato in Gazzetta Ufficiale (UE) il Regolamento delegato 2026/849
- ✓ ***DGSD3***: EBA avvia quattro consultazioni su standard tecnici ed Orientamenti per rafforzare la tutela dei depositanti
- ✓ ***MiFID II***: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2026/825
- ✓ ***AMLAR:*** AMLA pubblica gli ITS sulla cooperazione per la vigilanza diretta

II. Normativa italiana

- ✓ ***CRD VI***: Banca d'Italia pubblica un documento di consultazione sulle modifiche alle disposizioni di vigilanza
- ✓ ***CRD VI***: Banca d'Italia modifica la Circolare 229/1999
- ✓ ***TUF:*** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 25 giugno 2026, n. 128

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

✓ CRR: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE (UE) IL REGOLAMENTO DELEGATO 2026/849

In data 23 luglio 2026, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2026/849, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare cosa costituisca un meccanismo giuridico equivalente deve soddisfare per garantire che un immobile residenziale in fase di costruzione sia completato entro un lasso di tempo ragionevole, ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 14, del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

In particolare, il Regolamento:
- definisce le condizioni che un meccanismo giuridico deve soddisfare per essere considerato equivalente;
- stabilisce le condizioni e i requisiti per convertire le garanzie di completamento in garanzie di rimborso.

Il Regolamento si applica a decorrere dal 13 agosto 2026.

✓ DGSD3: EBA AVVIA QUATTRO CONSULTAZIONI SU STANDARD TECNICI ED ORIENTAMENTI PER RAFFORZARE LA TUTELA DEI DEPOSITANTI

In data 23 luglio 2026, EBA ha lanciato le seguenti quattro consultazioni pubbliche al fine di rafforzare la tutela dei depositanti, preservare la stabilità finanziaria e promuovere un'applicazione uniforme della disciplina sui sistemi di garanzia dei depositi nell'Unione europea:
- la bozza di progetto di norme tecniche di implementazione (ITS) sulle informazioni ai depositanti, che definiscono contenuti e formati armonizzati dei documenti informativi da fornire ai depositati potenziali o esistenti, i formati e i canali che gli istituti di credito devono utilizzare per trasmettere i documenti informativi nonché i contenuti e le procedure da utilizzare con i depositanti o in situazioni specifiche ai sensi dell'art. 16bis della Direttiva 2014/49/UE (DGS) così come modificata dalla Direttiva (UE) 2026/804 per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza (DGSD3);
- la bozza di progetto di norme tecniche di implementazione (ITS) sullo scambio di informazioni tra enti creditizi e sistemi di garanzia dei depositi (DGS), nonché tra e autorità designate, sistemi di garanzia dei depositi e EBA, ai sensi dell'art. 16bis(7) e (9) della DGS come modificata dalla DGSD3;
- la bozza di progetto di norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano i dettagli tecnici relativi all'identificazione dei clienti enti finanziari per il rimborso in base ai sistemi di garanzia dei depositi, i criteri e le circostanze in base ai quali il rimborso deve essere effettuato al titolare del conto a beneficio di ciascun cliente o direttamente al cliente, nonché le regole per evitare diritti multipli di rimborso a favore dello stesso beneficiario, ai sensi dell'articolo 8 ter (4) della DGS come modificata dalla DGSD3;
- la bozza di Orientamenti in materia di sull'investimento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi dell'art. 10(13) della DGS così come modificata dalla DGSD3.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 23 ottobre 2026.

✓ MiFID II: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2026/825

In data 23 luglio 2026, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento delegato (UE) 2026/825, che integra la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano i criteri di cui tenere conto per stabilire e valutare l'efficacia delle strategie di esecuzione degli ordini delle imprese di investimento e che abroga i regolamenti delegati (UE) 2017/575 e (UE) 2017/576.

Tra le principali novità introdotte dal Regolamento si segnalano:

- maggiore dettaglio delle strategie di esecuzione degli ordini, con criteri armonizzati per selezionare le sedi di esecuzione e conseguire il miglior risultato possibile per i clienti;
- il rafforzamento della governance interna per la selezione e il monitoraggio delle sedi di esecuzione, con l'obbligo di mantenerne un elenco aggiornato;
- nuovi requisiti di trasparenza sui meccanismi di determinazione del prezzo;
- specifici obblighi per le imprese che utilizzano un'unica sede di esecuzione, che dovranno motivare come tale scelta consenta di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per i clienti;
- una disciplina più dettagliata delle istruzioni specifiche dei clienti e dei sistemi automatici di trasmissione degli ordini;
- presidi rafforzati per gli ordini eseguiti in conto proprio e per le operazioni OTC, in particolare per la gestione dei conflitti di interesse e la verifica dell'equità del prezzo;
- il monitoraggio continuo dell'efficacia delle strategie di esecuzione e la loro revisione almeno annuale o in presenza di cambiamenti rilevanti;
- una classificazione comune degli strumenti finanziari, funzionale a una valutazione più omogenea della qualità dell'esecuzione;
- abrogazione dei regolamenti delegati (UE) 2017/575 e 2017/576

Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e si applica a decorrere dal 12 febbraio 2028.

✓ AMLAR: AMLA pubblica gli ITS sulla cooperazione per la vigilanza diretta

In data 21 luglio 2026, AMLA ha pubblicato il Final Report contenente i progetti di norme tecniche di attuazione (ITS) sulla cooperazione tra AMLA e le autorità nazionali nell'ambito della vigilanza diretta, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2024/1620 (AMLAR).

Tra le principali novità si segnalano:

- chiarimento del processo di selezione degli enti da sottoporre alla vigilanza diretta, con una più precisa definizione dei flussi informativi tra AMLA e autorità nazionali;
- procedure più dettagliate per il trasferimento delle competenze di vigilanza, specificando tempi, modalità e contenuto delle informazioni da trasmettere quando un ente passa sotto la supervisione diretta di AMLA o ritorna alla vigilanza nazionale;
- rafforzamento degli obblighi di cooperazione tra AMLA e autorità nazionali durante l'intero ciclo di supervisione, al fine di garantire continuità ed evitare interruzioni nell'attività di vigilanza;
- precisazione del contenuto del fascicolo di vigilanza da trasferire ad AMLA, comprensivo della storia ispettiva, delle misure adottate e delle valutazioni di rischio rilevanti, così da assicurare un passaggio di consegne completo.

Gli ITS saranno ora trasmessi alla Commissione europea per l'adozione formale.

I. Normativa Italiana

✓ CRD VI: BANCA D'ITALIA PUBBLICA UN DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE SULLE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA

In data 22 luglio 2026, la Banca d'Italia ha avviato una consultazione pubblica sulle modifiche alle proprie disposizioni di vigilanza volte a recepire le novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2024/1619 (CRD VI) in materia di operazioni rilevanti, investimenti in immobili, banche di credito cooperativo, riserve di capitale e assetti proprietari. Le modifiche interessano, in particolare, la Circolare n. 285/2013, la Circolare n. 229/1999 e le Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari.

In particolare, le proposte:

- introducono la disciplina delle operazioni rilevanti (material transactions), disciplinando il regime applicabile alle acquisizioni e cessioni di partecipazioni rilevanti, alle fusioni e scissioni, alle cessioni di rapporti giuridici in blocco e ai trasferimenti rilevanti di attività e passività, in attuazione delle modifiche apportate al TUB dalla CRD VI;
- modificano la disciplina degli investimenti in immobili, abrogando il limite generale agli investimenti in partecipazioni e in immobili attualmente previsto dalla Circolare n. 285/2013, in quanto potenzialmente in contrasto con la nuova disciplina introdotta dalla CRD VI;
- adeguano la disciplina delle banche di credito cooperativo (BCC) alle novità introdotte dalla CRD VI in materia di operazioni rilevanti, eliminando il divieto di acquisire partecipazioni di controllo in soggetti finanziari e i limiti quantitativi agli investimenti in soggetti non finanziari non coerenti con la direttiva e chiarendo, al contempo, le condizioni per preservarne le specificità mutualistiche;
- modificano la disciplina sulle riserve di capitale per recepire le novità introdotte dalla CRD VI, introducendo l'obbligo per la Banca d'Italia di riesaminare il livello della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico e della riserva per le O-SII nei casi di applicazione dell'output floor, precisando che la riserva per il rischio sistemico può coprire anche rischi derivanti dai cambiamenti climatici e semplificando le procedure di notifica tra le autorità;
- modificano la disciplina in materia di assetti proprietari per recepire gli affinamenti introdotti dalla CRD VI, aggiornando i termini procedimentali, introducendo l'obbligo di consultazione dell'autorità competente in materia di antiriciclaggio, adeguando la disciplina dell'azione di concerto e rafforzando gli obblighi di comunicazione degli intermediari in relazione ai titolari di partecipazioni qualificate.

Il termine ultimo per l'invio di commenti e osservazioni è fissato al 20 settembre 2026.

✓ CRD VI: BANCA D'ITALIA MODIFICA LA CIRCOLARE 229/1999

In data 22 luglio 2026, la Banca d'Italia ha pubblicato un Provvedimento che modifica la Circolare n. 229/1999 in materia di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco di maggiore rilevanza, in attuazione delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 208/2025 di recepimento della CRD VI. Il provvedimento interviene nelle more dell'adozione delle disposizioni di attuazione dell'art. 58-bis TUB, attualmente in consultazione pubblica.

In particolare, il provvedimento:

- abroga l'obbligo di richiedere l'autorizzazione preventiva per le cessioni di rapporti giuridici individuabili in blocco di maggiore rilevanza previsto dalla Circolare n. 229/1999;
- prevede che tali operazioni siano comunicate alla Banca d'Italia con congruo anticipo rispetto al loro compimento, fermo restando l'obbligo di comunicazione successiva nei casi già previsti e i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità;
- mantiene invariati gli elementi informativi da trasmettere alla Banca d'Italia, continuando ad applicare quanto previsto dalla Circolare n. 229/1999.

Il Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica anche ai procedimenti in corso a tale data.

- ✓ TUF: PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO 25 GIUGNO 2026, N. 128

In data 23 luglio 2026, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 25 giugno 2026, n. 128, che, in attuazione della delega prevista dalla legge 5 marzo 2024, n. 21 (Legge Capitali), riforma e riordina il sistema sanzionatorio e le procedure sanzionatorie disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

Tra le principali novità apportate nel TUF si segnalano:

- la revisione dei presupposti e dei criteri di applicazione delle sanzioni, valorizzando la gravità e la durata della violazione, il grado di responsabilità e la capacità finanziaria del responsabile;
- il superamento dell'automatismo delle sanzioni interdittive, riconoscendo alle Autorità di vigilanza maggiore discrezionalità nella loro applicazione;
- la revisione della disciplina in materia di confisca ai sensi dell'art. 187-sexies, limitata al profitto dell'illecito, con possibilità di disporre, in alternativa, la confisca per equivalente o il pagamento di una somma di importo equivalente;
- il rafforzamento delle garanzie procedimentali, con particolare riferimento al contraddittorio, alla conoscenza degli atti istruttori e alla separazione tra funzioni istruttorie e decisorie;
- l'introduzione di nuovi strumenti deflattivi, volti a favorire la definizione anticipata dei procedimenti sanzionatori e a ridurre il contenzioso;
- il riordino delle procedure sanzionatorie di competenza della Consob e della Banca d'Italia, esteso anche alle violazioni riguardanti intermediari, emittenti, mercati e ulteriori settori regolati dal TUF;
- l'aggiornamento dei rinvii e delle disposizioni procedurali applicabili alle sanzioni in materia di abusi di mercato, coordinandole con la nuova disciplina generale prevista dall'articolo 195 TUF;
- la revisione dell'art. 195 del TUF sul sistema e le procedure sanzionatorie, in cui è stato rafforzato il contraddittorio, introdotto il diritto di accesso agli atti e la possibilità di audizione personale anche in sede decisoria, prevista la separazione tra funzioni istruttorie e decisorie, qualificata come perentoria la natura del termine finale del procedimento, nonché previsto che la tutela giurisdizionale spetti in via generale al giudice amministrativo, con competenza funzionale del TAR Lombardia, ferma la giurisdizione ordinaria per le sanzioni relative a disposizioni diverse da quelle del TUF.

Il decreto entrerà in vigore il 7 agosto 2026.